



[Co.Tit.: 2.2.3_CM]

Al Funzionari Istruttori del Servizio Territoriale
Ing. Riccardo Iennarelli
Dr. Ivan Polo

e, p.c. T.I.F. UOS Agenti Fisici
Dirigente della UOS Agenti Fisici
Dirigente della UOC Servizio Territorio
Direttore del Dipartimento

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Galatina (LE) fraz. Santa Barbara in via Degli Andriani 12/A fg. 3 p.lla 2018 – IPPC 5.1 e 5.5. Proponente: ENTOSAL S.r.l. – Crisignano di Zocco (VI) – Contributo istruttorio Agenti Fisici a seguito di integrazioni di aprile 2024.
Rif.: Provincia di Lecce prot. 18342/2024 del 07/05/2024 acquisito da Arpa Puglia al prot. n. 39964 del 07/05/2024.

Nell’ambito del procedimento in oggetto, la Provincia di Lecce – Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica – con la nota identificata in epigrafe ha comunicato di avere reso disponibili al link¹, le integrazioni documentali richieste al Proponente in sede di Conferenza dei Servizi del 26/09/2023, di cui si fornisce il contributo istruttorio per le componenti ambientali Agenti Fisici. Nello specifico si farà riferimento al ns. parere AFLE prot. n. 38249 del 23/05/2023.

SEZIONE A – Rumore

Per la componente ambientale trattata la relativa documentazione integrativa valutata è stata la seguente:

- A1.** 2024 04 23 integrazioni con note ENTI;
- A2.** All01 AIA-SIA Relazione Tecnica – Aprile 2024;
- A3.** AllB2 AIA-SIA Piano di Monitoraggio e Controllo – Aprile 2024.

Dall’esame della documentazione, si prende atto che il Proponente ha recepito gli interventi proposti in fase di esercizio indicati nel suddetto parere AFLE. Per ciò che attiene il Piano di Monitoraggio e Controllo in suddetta fase, non sono state recepite le indicazioni fornite. Pertanto, si ribadisce che devono essere individuate e georeferenziate in fase preventiva le postazioni di misura in cui eseguire l’autocontrollo nell’area di influenza dell’installazione, in luoghi accessibili alla popolazione e in prossimità di ricettori abitativi e/o di luoghi frequentati dalla popolazione. Si devono specificare i parametri acustici da monitorare in conformità al DM 16 marzo 1998², tra cui l’eventuale presenza di componenti tonali e impulsive. Infine, si ritiene di stabilire la frequenza delle valutazioni annuale e non triennale come indicato nel suddetto PMeC.

SEZIONE B – Radiazioni Ionizzanti

Per la componente ambientale trattata in questa sezione la documentazione integrativa valutata è stata la seguente:

- B 1.** 2024 04 23 integrazioni con note ENTI;

¹ www.provincia.le.it/it/paur_entosal/
² D.M. 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.



- B 2. All01 AIA-SIA Relazione Tecnica – Aprile 2024;
- B 3. AllB2 AIA-SIA Piano di Monitoraggio e Controllo – Aprile 2024.

Dai documenti esaminati si evince che la società HUMUS S.r.l. attuerà una procedura di sorveglianza radiometrica sui carichi in ingresso di rottami o altri materiali metallici di risulta, finalizzata all’individuazione, al recupero e alla messa in sicurezza di sorgenti radioattive rinvenute nei rifiuti, e per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione. La procedura che è stata riportata al punto 2.7 del documento **C2** in elenco, è enunciata in forma generica e non è stata redatta da un Esperto di Radioprotezione nominato dal proponente. Si fa presente che, l’art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020³ e s.m.i. stabilisce che il datore di lavoro deve avvalersi della consulenza di un Esperto di Radioprotezione almeno di 2° per tutti i provvedimenti di sicurezza e protezione sopra citati, che ai sensi dell’art. 130 dello stesso Decreto è l’unica figura professionale abilitata per tali adempimenti.

Tutto quanto sopra richiamato, si formulano le seguenti richieste di integrazioni:

- 1. il Proponente dovrà nominare un Esperto di Radioprotezione almeno di 2°, al fine di definire uno specifico programma operativo per la gestione degli eventi radiologici, secondo le procedure stabilite dall’art. 72 D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. come modificato dall’art. 40 del D. L. n°17 del 1/03/2022, e le norme di buona tecnica sviluppate nel documento ISPRA – MATT “*Task 01.02.02 - Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti*” e della norma UNI 10897:2001 “*Carichi di rottami metallici – rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma*”. Si dovranno quindi fornire imprescindibilmente le seguenti informazioni:
 - a) il luogo di rilevazione previsto su idonea planimetria;
 - b) il tipo di strumentazione da adoperare per i controlli;
 - c) le aree di sosta per gli automezzi risultati positivi al controllo, le aree per lo spargimento e/o confinamento del carico di rifiuti finalizzato all’individuazione del materiale radioattivo ed il box per la messa in sicurezza del materiale radioattivo rinvenuto, in attesa dell’esaurimento dei tempi di dimezzamento o di conferimento a ditte autorizzate, su idonea planimetria;
 - d) le modalità di attestazione e registrazione dei controlli effettuati;
 - e) il numero di operatori previsti addetti a tale procedura;
 - f) le norme di protezione e sicurezza da attuare in caso di ritrovamento di materiale contaminato;
- 2. nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto B2 in elenco, si dovranno prevedere tra gli obiettivi generali, dei report annuali sul numero di controlli eseguiti con il portale radiometrico, e di quelli risultati positivi devono essere indicati tutti i dati di registrazione dei carichi esaminati, secondo le modalità di registrazione stabilite dall’Esperto di Radioprotezione.

Si rimette per quanto di competenza.

Il Funzionario Incaricato
Dr. Antonio Renna
(N°6784 Iscrizione ENTECA)

³ DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101. - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 0/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.